

CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica

Art. 434 Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni .

La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.